

INFORMAZIONI UTILI SULLA IUC (Imposta Unica Comunale)

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore la nuova Imposta Unica Comunale "IUC"

La nuova Imposta Unica Comunale "IUC" si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore la nuova Imposta Unica Comunale "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014, art. 1, commi 639 e seguenti) ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) che il Comune, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, ulteriormente modificato dalla Legge di conversione 2 maggio 2014 n. 64, ha approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 15.05.2014, unitamente alle deliberazioni nn. 3 e 6 del 15/5/2014 di determinazione delle Tariffe ed Aliquote riferite alle componenti IMU e TASI, entro il termine del 23.05.2014, di seguito riportate.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO PER CIASCUNA SUA COMPONENTE

IMU

Quali soggetti interessa - Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.

Quali immobili riguarda - Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Come si determina il tributo

La base imponibile è data dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

Terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto il Comune di Isili è compreso nell'elenco dei Comuni riportato nell'Allegato A alla Circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993 n. 9/E (aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984).

Aree fabbricabili: la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Aliquota di base dello 0,76% (7,6 per mille), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali - **Aliquota dello 0,4% (4 per mille)** per l'abitazione principale e relative pertinenze, che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali. Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro.

Quando e come si versa: Nessuna innovazione rispetto agli anni precedenti e pertanto in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento dell'imposta va effettuato mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI IMU Anno 2014

L'Amministrazione comunale, con la deliberazione del C.C. n. 3 del 15.05.2014, ha confermato le aliquote standard per tutte le categorie catastali ad eccezione della categoria D per le quali è stata stabilita l'aliquota del 8,1 (otto virgola uno) per mille:

- **Abitazione principale**, come definita al comma 3 dell'art. 60 del Regolamento IUC, e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, censita al NCEU nella categorie catastali A1, A8 e A9: **aliquota del 4,0** per mille. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- **Altri immobili diversi dalla abitazione principale**: Altri fabbricati categoria A; abitazioni secondarie; uffici; Immobili: categoria B (collegi, convitti) - categoria C/1 (negozi e botteghe)- categoria C/2 - cantine, C/6-box, C/7-tettoie (non pertinenze dell'abitazione principale)- categoria C3/C4/C5 (laboratori e locali sportivi)- - Aree edificabili - **aliquota del 7,6 per mille**
- Immobili Categoria D (esclusi D10 fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI) **aliquota del 8,1 per mille**

(è riservato allo Stato il gettito standard ad aliquota del 7,6 per mille dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D).

Agevolazioni e riduzioni

Si rimanda all'art. 60 del regolamento IUC

la base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Sono confermate le esenzioni e riduzioni già riconosciute dalla precedente normativa ICI e IMU sperimentale ove non espressamente abrogate.

TASI

La componente **TASI**

concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune (Illuminazione pubblica e servizi connessi, Polizia Municipale, Viabilità, Manutenzione parchi, giardini, Protezione civile, Biblioteca, Attività e manifestazioni culturali) che per l'anno 2014 sono stati analiticamente individuati, con indicazione dei relativi costi, nella deliberazione del C.C. n. 6 del 15.05.2014.

Quali soggetti interessa e quali immobili riguarda:

Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'IMU, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Come si determina il tributo

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota, per l'anno 2014 è stata stabilita con deliberazione del C.C. n. 6 del 15/5/2014 **nel 3,3 (tre virgola tre) per tutte le categorie di immobili e per le aree soggette al tributo** alle condizioni previste dall'art. 1, comma 677 della Legge di stabilità.

L'occupante

nella stessa deliberazione si è stabilita la percentuale del 20% dell'ammontare complessivo della TASI, la quota a carico dell'occupante (inquilino) dell'immobile soggetto al tributo.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

- per l'anno 2014, con deliberazione del C.C. n. 6 del 15/5/2014, sono state stabilite le detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di cui all'art. 52 del Regolamento IUC;
- per l'anno 2014 non sono previste le riduzioni di cui all'art. 51 del Regolamento IUC;

Quando e come si versa

In due rate di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento dell'imposta va effettuato in autoliquidazione mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 in quanto compatibili.

TARI

La componente **TARI** è destinata alla copertura di costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36 (smaltimento in discarica) e, ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Quali soggetti e quali immobili riguarda

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Come si determina il tributo

La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al suddetto Piano finanziario, redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal Consiglio Comunale, entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del Bilancio. Le tariffe saranno commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Quando e come si versa

Il regolamento IUC all'art. 35 stabilisce che il tributo sia versato in 4 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno, per il 2014, stante il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio alla data del 31.07.2014 con conseguente approvazione del Piano Finanziario e delle relative tariffe in data 15/5/2014, la rata di marzo viene accorpata a quella di giugno con scadenza non più al 16 ma al 30 giugno 2014. Il Comune sta provvedendo all'invio dei relativi modelli F24.

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Con l'approvazione del citato Regolamento IUC, artt. nn. 24-25-26-27 e 28 il Comune ha stabilito le **riduzioni ed agevolazioni TARI**:

IMPORTANTE

In sede di prima applicazione del tributo, si considerano valide tutte le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, mentre, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e/o della TARES e le agevolazioni e/o riduzioni già riconosciute per l'anno 2013 in applicazione della TARES.

Al fine di agevolare i contribuenti, **il Comune di Isili, in collaborazione con ANUTEL, ha attivato un servizio gratuito** che è operativo sul sito istituzionale www.comune.isili.ca.it e consentirà ai propri cittadini di effettuare on line il calcolo dell'IMU e della TASI e di stampare il relativo F24.